

Mori ostacolò la cattura di Provenzano ma solo perché "burocrate" e "attendista"

» SANDRA RIZZA

Palermo

Non c'è la prova del dolo. La corte d'appello bacchetta "l'atteggiamento attendista" e "l'approccio burocratico" di Mario Mori e Mauro Obinu, definendole condotte idonee a "compromettere" il blitz che il 31 ottobre '95 doveva arrestare Provenzano a Mezzojuso. Ma i giudici non si spingono oltre: quelle scelte investigative, scrivono, non provano affatto "la volontà degli imputati di impedire la cattura del boss". Per questa ragione il 19 maggio il collegio presieduto da Salvatore Di Vitale (oggi presidente del Tribunale di Palermo) ha confermato l'assoluzione dei due ex ufficiali del Ros dal favoreggiamento: se non c'è dolo, "il fatto non costituisce reato".

Ora, depositate le motivazioni della sentenza, scopriamo il perché. La corte scrive che Mori e Obinu, considerati la punta più avanzata dell'intelligence antimafia, a Mezzojuso peccarono di "poca solerzia", "negligenza" e "imperizia", ma alla fine mette nero su bianco che i due investigatori non volevano favorire il latitante corleonese. Solo sciatti, insomma, al punto da legittimare "più di un dubbio" sulla loro correttezza? I giudici lo ammettono: se Binu fuggì da quel casolare si deve a decisioni che "lasciano zone d'om-

bra", ma queste condotte non provano la volontà di Mori e Obinu di agevolare il padrino.

Dice la sentenza che per quanto burocratica, "la scelta attendista" di Mori, che quel giorno stoppò il blitz nel casolare dove il confidente Gino Ilardo doveva incontrare Provenzano, non era "irragionevole", ma "condivisa dal colonnello Michele Riccio", che "prospettava come imminente un nuovo contatto". Ilardo finì ucciso. E per la cattura di Binu lo Stato aspettò altri 11 anni.

E le accuse del pg Scarpinato che in aula evocò le "pregresse condotte favoreggiatrici" di Mori? I giudici definiscono la mancata perquisizione del covo di Riina "una scelta non adeguata (per usare un eufemismo)", ma poi sostengono che la sparatoria di Terme Vigliatore, dove nel '93 gli uomini del Ros inseguirono a pistole Fortunate Imbesi, non dimostra "che l'accaduto fosse finalizzato a salvare il boss Santapaola dalla cattura". Quindi, "non c'è la prova di un movente specifico" e neppure "dell'esistenza della trattativa". Che c'entra? In requisitoria Scarpinato rinunciò alla causale del dialogo Stato-mafia, e ora la corte non rinuncia a sottolinearlo: "Ha implicitamente riconosciuto che la prova acquisita è insufficiente a dimostrarne l'esistenza".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

